

PATTO PARASOCIALE

La presente scrittura privata (il **Patto Parasociale**) è sottoscritta in Roncade (TV) il **6 dicembre 2017** tra:

- **Oswaldo De Falco**, nato a Cariati (CS) residente in Rossano (CS) 87067 - c.da Balano, Codice Fiscale DFSLD86S10B774K (d’ora in poi per brevità **founder1**);
- **CANNAVALE GIUSEPPE**, nato a Napoli (NA), residente in Aversa (CE) 81031 via Garofano 8, Codice Fiscale CNGPP86S10F839T (d’ora in poi per brevità **founder2**);

d’ora in poi definiti anche singolarmente come **Founder** e cumulativamente come **Founders**.

- **H-FARM S.p.A.**, con sede legale in Roncade (TV), Via Sile 41, codice fiscale e partita IVA 03944860265, in persona del legale rappresentante Riccardo Donadon (**HF**);

I Founders e HF sono di seguito singolarmente anche definiti come **Parte** e collettivamente definiti come le **Parti e/o i Soci**.

PREMESSO CHE

- A** le Parti sono titolari del 100% del capitale sociale della società denominata **BIORFARM SRL** (la **Società**), società di diritto italiano, con sede a ROSSANO (CS) 87067, in c.da Balano snc – P.IVA 03360400786;
- B** il capitale sociale della Società è così suddiviso:





Socio	Quota (in €)	% del capitale sociale
DE FALCO OSVALDO	€ 690,90	69,09 %
CANNAVALE GIUSEPPE	€ 249,10	24,91 %
H-FARM S.p.A.	€ 60,00	6,00 %
Totale	€ 1.000,00	100,00%

- C** i Founders hanno ideato il progetto denominato **“Biorfarm”** avente ad oggetto l’adozione digitale di alberi da frutta, con l’obiettivo di mettere in comunicazione aziende agricole certificate biologiche con i consumatori, attraverso l’utilizzo di una piattaforma **“social-marketplace”** che consente di scambiare dati e commercializzare prodotti alimentari online. (il **Progetto**);
- D** con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale le Parti intendono procedere a disciplinare (i) la **corporate governance** della Società; (ii) i rispettivi diritti ed obblighi di vendita, co-vendita e acquisto in capo ai Soci; nonché (iii) i termini essenziali degli accordi parasociali fra le Parti.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Patto Parasociale, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1. PREMESSE E ALLEGATI

- 1.1 Le Parti espressamente convengono che, ove in contrasto ovvero discordanti tra loro, le disposizioni del presente Patto devono intendersi prevalenti rispetto a quelle dello statuto della Società.
- 1.2 Le Parti accettano sin da ora che l’applicazione delle disposizioni di cui al presente Patto Parasociale si estenda automaticamente (i) a tutte le ulteriori eventuali partecipazioni nella Società di cui ciascuna Parte divenisse titolare in futuro, nonché (ii) agli eventuali diritti di opzione alle stesse spettanti, anche in virtù di operazioni sul capitale sociale, e (iii) ad eventuali acquirenti delle quote possedute dai Founders.
- 1.3 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Patto, anche ai fini dell’interpretazione dello stesso.

Founder – Oswaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biorfarm S.r.l. – Oswaldo De Falco 

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

2.1 Oltre ai termini ed alle espressioni definite in altri articoli e nelle premesse del presente Patto Parasociale, i termini e le espressioni di cui in appresso hanno, nell’ambito del medesimo, il significato di seguito indicato.

Affiliato si intende ciascun soggetto controllante, controllato nonché soggetto a comune controllo rispetto a ciascun Socio.

Atti di Trasferimento\Trasferimento\Trasferire significa qualsiasi forma di vendita e qualsiasi altro negozio *inter vivos*, a titolo oneroso o a titolo gratuito (inclusi, in via non esaustiva, le fattispecie di permuta, dazione in pagamento, riporto, conferimento in società, fusione, scissione, liquidazione, vendita ed esecuzione forzata, donazione, trasferimento fiduciario), ovvero qualsiasi altro atto di disposizione (ivi inclusi la costituzione ed il trasferimento di diritti reali di garanzia o godimento su partecipazioni sociali) che, direttamente o indirettamente, causi il trasferimento a terzi della proprietà su una partecipazione nella Società (oppure di qualsiasi altro titolo emesso da quest'ultima) o di qualsiasi altro diritto inerente alle stesse (oppure a qualsiasi altro titolo emesso dalla Società), ivi compreso il diritto di opzione.

Business Plan significa un documento di costi e ricavi che dovrà essere redatto dai Founders entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione del Patto Parasociale e che verrà allegato allo stesso quale **Allegato 1**.

Contratto di Investimento: significa il contratto di investimento stipulato da HF e i Founders in data **4 novembre 2016**.

Controllo si intende la relazione contemplata dall’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c..

ARTICOLO 3. ATTIVITÀ DELLA SOCIETA’

3.1 Le Parti concordano che l’attività della Società sarà quella indicata all’art. 3 dello statuto adottato dalla società in sede di costituzione della stessa (lo **Statuto**), conforme all’**Allegato 2 del Contratto di Investimento**.

3.2 Le Parti si danno reciprocamente atto della propria intenzione di promuovere al meglio l’attività della Società e di consultarsi periodicamente sulle questioni che potrebbero in qualche misura influenzare l’attività della Società e l’implementazione del suo Business Plan.

ARTICOLO 4. ORGANI SOCIETARI – GESTIONE SOCIETARIA

Consiglio di Amministrazione




4.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società (il **CdA**) sarà composto da 2 (due) membri nominati dai Founders. In particolare, le Parti convengono che per la durata iniziale del presente Patto Parasociale gli amministratori della Società siano le seguenti persone:

- **Oswaldo De Falco**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, nominato dai Founders;
- **Giuseppe Cannavale**, Consigliere e Amministratore Delegato, nominato dai Founders;


4.2 Le Parti convengono che ad HF sia riconosciuto, in qualsiasi momento, un *visiting right*, vale a dire il diritto di nominare un osservatore che possa partecipare alle riunioni del CdA, senza tuttavia alcun diritto di voto nell’ambito delle stesse, ma con il diritto di far verbalizzare nel libro delle adunanze del CdA i propri eventuali interventi.

4.3 In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del CdA, la Parte che aveva originariamente designato tale membro avrà il diritto di designare il suo sostituto.

4.4 Il CdA della Società dovrà riunirsi almeno una volta ogni 3 (tre) mesi.

Founder – Oswaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biofarm S.r.l. – Oswaldo De Falco 





- 4.5 Le Parti si impegnano a fare in modo che qualora (i) uno o più amministratori venissero revocati (anche senza giusta causa), (ii) uno o più amministratori si dimettessero, (iii) ovvero il CdA, per qualsivoglia motivo, decadesse, l'amministratore revocato, dimissionario o decaduto non avrà nulla a che pretendere per qualsivoglia titolo dalla Società.
- 4.6 Il CdA conferirà:
- i. al Presidente del CdA e Amministratore Delegato, **Oswaldo De Falco**, deleghe relative alle seguenti materie:
 - a. gestione ordinaria della Società;
 - b. assunzione e licenziamento del personale e gestione delle risorse umane della Società;
 - c. gestione della contabilità, della finanza e del controllo di gestione della Società, rappresentanza della Società presso gli istituti di credito e gestione della tesoreria della Società;
 - d. gestione della comunicazione sociale e delle relazioni pubbliche della Società;
 - e. acquisti di beni e servizi per un ammontare massimo, per singolo acquisto, non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - f. attività commerciale di vendita dei beni e servizi prodotti dalla Società per un ammontare, per singola vendita, non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - ii. al consigliere e Amministratore Delegato **Giuseppe Cannavale**, deleghe relative alle seguenti materie:
 - a. gestione ordinaria della Società;
 - b. assunzione e licenziamento del personale e gestione delle risorse umane della Società;
 - c. gestione della contabilità, della finanza e del controllo di gestione della Società, rappresentanza della Società presso gli istituti di credito e gestione della tesoreria della Società;
 - d. gestione della comunicazione sociale e delle relazioni pubbliche della Società;
 - e. acquisti di beni e servizi per un ammontare massimo, per singolo acquisto, non superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - f. attività commerciale di vendita dei beni e servizi prodotti dalla Società per un ammontare, per singola vendita, non superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 4.7 Le decisioni sulle seguenti materie resteranno di competenza esclusiva del CdA della Società e non potranno essere oggetto di delega in alcun modo ad amministratori, procuratori o direttori generali della Società e dovranno essere assunte a maggioranza dei consiglieri e con il voto favorevole del consigliere nominato da HF:
- i. acquistare, sottoscrivere, cedere, permutare o trasferire ad altro titolo di partecipazioni e/o interessenze in società e imprese, ivi compreso esercitare, acquistare o rinunciare a diritti di opzione o prelazione relativi a partecipazioni e/o interessenze in società e imprese;
 - ii. acquistare e vendere in qualsiasi forma, aziende e rami d'azienda e sottoscrivere contratti di affitto di aziende e rami di azienda;
 - iii. acquistare, vendere o permutare beni immobili e diritti reali immobiliari e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare;

Founder – Oswaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biorfarm S.r.l. – Oswaldo De Falco 

- iv. vendere, permutare o cedere, a titolo definitivo a terzi, la proprietà o altri diritti su beni immateriali (ivi inclusi, senza limitazione, marchi e brevetti), esclusa la vendita di licenze software nell'ambito della gestione ordinaria commerciale della Società;
- v. l'apertura o la chiusura di succursali o di uffici;
- vi. vendere, permutare o cedere a titolo definitivo a terzi la proprietà o altri diritti su cespiti aziendali il cui valore contabile (al lordo dei fondi) sia superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- vii. sottoscrivere contratti preliminari ovvero proposte irrevocabili di acquisto o vendita aventi ad oggetto uno degli elementi di cui ai precedenti punti da (i) a (vi) compresi;
- viii. assumere finanziamenti a medio e lungo termine;
- ix. concedere, o rinunciare a, finanziamenti, fidejussioni o altre garanzie personali;
- x. concedere, o rinunciare a, garanzie reali sui beni immobili della Società;
- xi. acquistare beni e servizi, del valore per singolo acquisto, superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- xii. autorizzare l'attività commerciale di vendita dei beni e servizi prodotti dalla Società, per singola vendita superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
- xiii. la determinazione e l'erogazione di emolumenti agli organi sociali e compensi al management della società;
- xiv. le assunzioni e licenziamenti di dipendenti con funzioni dirigenziali;
- xv. l'approvazione, la revisione e la modifica del Business Plan annuale, nonché l'approvazione, la revisione e la modifica del Business Plan pluriennale;
- xvi. la sottoscrizione di contratti di consulenza con consulenti esterni (a) che comportino per la Società un costo annuo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto, ovvero (b) aventi, contemporaneamente, durata superiore all'anno e che comportino per la Società un costo rapportato su base annua superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto;
- xvii. l'effettuazione di investimenti materiali ed immateriali per importi che comportino scostamenti dal Business Plan pluriennale o dal Business Plan annuale eccedenti complessivamente Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per anno;
- xviii. la costituzione di società nelle quali la Società detenga una partecipazione di qualsiasi ammontare ovvero di joint venture e l'assunzione di interessenze; assunzione di debiti superiori alla somma di Euro 100.000,00 (centomila\00);
- xix. il compimento di operazioni con parti correlate ai sensi del principio IAS 24 ad eccezione di società rientranti nel perimetro del gruppo HF.

Assemblea

- 4.8 Dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno il **51%** (cinquantuno per cento) del capitale sociale, le delibere aventi ad oggetto:
- i. nomina dell'organo amministrativo e, se richiesto, dell'organo di controllo;
 - ii. determinazione dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci;
 - iii. trasformazione, fusione e scissione della Società;
 - iv. liquidazione della Società e nomina dei liquidatori e determinazione del loro compenso;

<p>Founder – Osvaldo De Falco</p> 	<p>Founder – Giuseppe Cannavale</p> 
<p>H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon</p> 	<p>Biorfarm S.r.l. – Osvaldo De Falco</p> 

- v. operazioni che comportano una rilevante modificazione dell’oggetto sociale della Società o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- vi. aumenti di capitale della Società, ad eccezione dei casi stabiliti dagli articoli 2482 bis e 2482 ter del cod. civ., sino alla ricostituzione del capitale originario;
- vii. altre modifiche dello statuto sociale della Società.

Organi di controllo

4.9 Qualora si verificassero le condizioni di legge ai fini dell’obbligatorietà della nomina di un organo di controllo, le Parti si adopereranno al fine di adottare la soluzione meno onerosa per la Società, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto.

ARTICOLO 5. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

- 5.1 A partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale e fino alla scadenza dello stesso, i Founders non potranno cedere nessuna partecipazione da loro detenuta nella Società né collettivamente né singolarmente, salvo il preventivo consenso scritto di HF (il **Periodo di Lock-up**) e quanto previsto al successivo articolo 7.
- 5.2 Decorso il Periodo di Lock-up, qualora una delle Parti (la **Parte Trasferente**) intenda sottoscrivere un Atto di Trasferimento (ovvero più Atti di Trasferimento fra loro collegati), relativamente a tutta o parte della propria partecipazione nella Società (la **Partecipazione Trasferenda**) ovvero dei diritti di opzione relativi alla stessa, con un terzo soggetto (il **Cessionario**), dovrà farne preventiva offerta di vendita (**l’Offerta**) agli altri Soci (le **Altre Parti**), i quali avranno il diritto di prelazione sulla Partecipazione Trasferita ai sensi dello Statuto (il **Diritto di Prelazione**).
- 5.3 Qualora uno dei Founders, decorso il Periodo di Lock-up, intendesse cedere tutta o parte della propria partecipazione nel capitale sociale della Società, agli altri Founders spetterà in via prioritaria rispetto ad HF, la possibilità di esercitare un diritto di prelazione con riferimento all’acquisto della partecipazione del Founder trasferente (la **Super Prelazione**).

ARTICOLO 6. DIRITTI ED OBBLIGHI DI CO-VENDITA

- 6.1 Qualora uno o più Soci (i **Soci Oblati**) decidessero di compiere atti di disposizione, in tutto o in parte, della propria partecipazione (la **Partecipazione Offerta**), a favore di qualsiasi terzo, gli stessi dovranno informare i restanti Soci (i **Soci Superstiti**), senza ritardo alcuno, dandone comunicazione scritta (la **Comunicazione di Vendita**), nella quale dovranno essere indicati i termini e le condizioni della proposta di vendita (incluso il prezzo di vendita e l’identità del terzo potenziale acquirente) (il **Terzo Potenziale Acquirente**). I Soci Superstiti avranno 15 (quindici) giorni lavorativi (il **Periodo di Co-vendita**) per comunicare ai Soci Oblati, per iscritto, la propria intenzione di esercitare il proprio Diritto di Co-vendita (la **Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita**).
- 6.2 Qualora i Soci Superstiti comunicino ai Soci Oblati la propria Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita, i Soci Superstiti avranno il diritto di trasferire al Terzo Potenziale Acquirente, come identificato nella Comunicazione di Vendita, la propria partecipazione nella Società ad un prezzo e condizioni identici a quelli dei Soci Oblati (il **Diritto di Co-Vendita**), e in ogni caso a condizioni non meno favorevoli di quelle indicate nella Comunicazione di Vendita. Tale prezzo e condizioni di vendita non dovranno essere in ogni caso meno favorevoli di quelle a cui il Socio sarebbe soggetto in caso di esercizio del proprio diritto di recesso dalla Società.
- 6.3 Nel caso in cui il Terzo Potenziale Acquirente si rifiuti di aumentare la Partecipazione Offerta in conseguenza della Dichiarazione di Esercizio del Diritto di Co-vendita dei Soci Superstiti, la Partecipazione Offerta dei Soci Oblati dovrà essere diminuita proporzionalmente in maniera tale che la Partecipazione Offerta trasferita al Terzo Potenziale Acquirente sia costituita dalla partecipazione

Founder – Osvaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biofarm S.r.l. – Osvaldo De Falco 

dei Soci Superstiti e dei Soci Oblati in proporzione alle rispettive partecipazioni nel capitale sociale della Società.

6.4 Qualora fosse offerto da parte di un soggetto terzo (**Terzo Offerente**) l'acquisto – in un'unica soluzione ovvero attraverso una pluralità di atti preordinati e fra loro connessi – di una partecipazione nella Società (**Partecipazione Richiesta**), i Soci si impegnano a quanto segue:

- i. tra i Soci aderenti all'offerta del Terzo Offerente (i **Soci Aderenti**) a procedere congiuntamente alla vendita pro quota della propria partecipazione fino al raggiungimento della Partecipazione Richiesta;
- ii. i Soci non aderenti all'offerta del Terzo Offerente (i **Soci Non Aderenti**) possono acquistare direttamente o far acquisire ad altri soggetti da loro individuati la quota del Socio Aderente alle medesime condizioni offerte al Socio Aderente dal Terzo Offerente, qualora il prezzo pagato dal Terzo Offerente sia conforme alle previsioni di cui al successivo articolo 7.6.
- iii. qualora la Partecipazione Richiesta dal Terzo Offerente sia superiore alla partecipazione detenuta dei Soci Aderenti per la parte eccedente la somma delle partecipazioni dei Soci Aderenti e fino alla concorrenza dell'ammontare della Partecipazione Richiesta dal Terzo Offerente, i Soci Aderenti potranno pretendere dai Soci Non Aderenti l'adempimento dell'obbligo di co-vendita. In tal caso i Soci Non Aderenti dovranno cedere la quota parte della propria partecipazione fino alla concorrenza dell'ammontare della Partecipazione Richiesta (**l'Obbligo di Co-vendita**), qualora il prezzo pagato dal Terzo Offerente sia conforme alle previsioni di cui al successivo articolo 7.6; in tal caso viene meno quanto previsto dall'art. 6.1 in relazione al Periodo di Lockup.
- iv. qualora la Partecipazione Richiesta dal Terzo Offerente non sia pari alla totalità del capitale sociale i Soci Non Aderenti, obbligati dall'Obbligo di Co-Vendita alla cessione al Terzo Offerente, potranno pretendere ed ottenere dai Soci Aderenti che il Terzo Offerente acquisti la Partecipazione Richiesta da tutti i Soci in proporzione alla partecipazione degli stessi al capitale sociale della società.

6.5 All'Obbligo di Co-vendita si applicano mutatis mutandis i termini e le modalità di comunicazione della volontà di esercizio del Diritto di Prelazione previsto dallo Statuto e dal precedente articolo 6 per l'esercizio del Diritto di Prelazione.

6.6 L'Obbligo di Co-vendita di cui al precedente articolo 7.4 sarà valido ed efficace nei confronti di tutti i Soci solo ed esclusivamente a condizione che:

- i. il valore della Partecipazione sia determinato ai sensi dell'articolo 2473 c.c.;
- ii. il valore della Partecipazione non sia inferiore all'ultima valutazione post – money aumentata di almeno del 10 % (dieci per cento);
- iii. HF non sia tenuta a rilasciare alcuna dichiarazione e garanzia sulla Società e di conseguenza alcun obbligo di indennizzo.

6.7 Qualora una delle Parti comunichi agli altri Soci la propria intenzione di esercitare il Diritto di Co-vendita ovvero l'Obbligo di Co-vendita, HF avrà il diritto di trasferire al Terzo Potenziale Acquirente o al Terzo Offerente la propria partecipazione prioritariamente agli altri Soci ovvero a richiedere al Terzo Potenziale Acquirente o al Terzo Offerente di incrementare la Partecipazione Offerta o la Partecipazione Richiesta al fine di acquisire la partecipazione posta in vendita da HF prioritariamente agli altri Soci.

LIQUIDATION PREFERENCE

6.8 Le Parti di comune accordo stabiliscono che qualora i Founders volessero concedere a terzi investitori in occasione di futuri *round* di investimento clausole di *liquidation preference* sia partecipativa che

<p>Founder – Osvardo De Falco</p> 	<p>Founder – Giuseppe Cannavale</p> 
<p>H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon</p> 	<p>Biorfarm S.r.l. – Osvardo De Falco</p> 

non partecipativa di qualunque tipo, le stesse potranno essere accordate solo se non abbiano effetto nei confronti della quota di partecipazione di HF. Conseguentemente in caso di liquidazione della Società la somma spettante a HF per la liquidazione della propria quota di partecipazione dovrà essere quantificata prima dell'applicazione delle clausole di *liquidation preference* eventualmente concesse a terzi investitori. Al fine di evitare ogni dubbio le Parti stabiliscono che si atterranno a quanto di seguito esemplificato: a) posto ad esempio che la quota di partecipazione di HF all'atto della liquidazione sia pari al 10%; b) posto che sia concessa ad un futuro investitore una clausola di *liquidation preference* di qualunque tipologia; c) quest'ultima potrà essere applicata solo sul 90% del capitale, con esclusione del 10% di pertinenza di HF.

PATTI ANTI-DILUIZIONE





- 6.9 Le Parti di comune accordo stabiliscono che eventuali aumenti del capitale sociale che prevedano il pagamento di un prezzo per la partecipazione di nuova emissione (inclusivo del valore nominale più il sovrapprezzo) ad una valutazione pre money inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), dovranno essere deliberati con il voto favorevole di HF.
- 6.10 Le Parti di comune accordo stabiliscono inoltre che eventuali aumenti del capitale sociale che verranno effettuati in base ad una valutazione della Società (comprensiva di eventuali opzioni, *convertible notes* o altri diritti sul capitale), risultante prima dell'aumento del capitale, inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), potranno essere deliberati solo con modalità, da scegliersi in buona fede tra le Parti, che assicurino che la quota di partecipazione di HF, a seguito dell'aumento, non venga diluita. Resta inteso viceversa che qualora gli eventuali aumenti del capitale sociale dovessero avvenire sulla base di un valore della Società (comprensivo di eventuali opzioni, *convertible notes* o altri diritti sul capitale), determinato sempre prima dell'aumento, superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), i Founders potranno senz'altro procedere a deliberare l'aumento del capitale sociale.

ARTICOLO 7. ACCORDI DI CO-INVESTIMENTO

- 7.1 I Founders prendono atto che HF, per facilitare la connessione con gli investitori per i possibili futuri round di finanziamento, renderà noti dettagli del Progetto e del presente Patto anche a soggetti terzi potenziali investitori, sotto previo accordo di riservatezza. Verranno quindi riferiti ai su detti soggetti terzi i dettagli necessari per comprendere il funzionamento della Società, il settore di business di appartenenza ed ogni altra informazione utile per una corretta analisi in ottica di futuro investimento.
- 7.2 I Founders prendono atto che, in caso di ulteriore investimento da parte di HF, la stessa potrà cedere a terzi, ivi comprese società veicolo di proprietà o partecipate da HF, il diritto di subentrare nella quota parte di HF, senza che su tale diritto oggetto di cessione i Soci già presenti possano esercitare il loro Diritto di Prelazione.
- 7.3 I Founders prendono inoltre atto che, qualora HF non intenda esercitare il proprio Diritto di Prelazione nei futuri aumenti di capitale della Società, tale diritto potrà essere dagli stessi ceduto a terzi, rinunciando sin d'ora i Founders al loro Diritto di Prelazione su tale diritto.
- 7.4 I Founders prendono infine atto che HF avrà il diritto di sottoporre a terzi soggetti potenziali investitori a cui la stessa sia legata in virtù di programmi di investimento – quali a titolo esemplificativo e non esaustivo "Programma 101" – l'opportunità di investire nella Società alle medesime condizioni previste per HF anche eventualmente cedendo agli stessi il diritto di prelazione ad essa spettante e/o dei diritti ad essa spettanti in base al Patto Parasociale.

ARTICOLO 8. ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI

- 8.1 Per tutto il periodo di validità del presente Patto Parasociale, le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari o anche soltanto opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni ivi

Founder – Osvaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biorfarm S.r.l. – Osvaldo De Falco 

contenute ed ad astenersi dal porre in essere atti o operazioni ovvero tenere comportamenti comunque idonei ad eludere direttamente o indirettamente, gli accordi di cui al presente Patto Parasociale, ivi compresa la stipula di qualsiasi accordo in conflitto con le disposizioni del presente Patto Parasociale.

- 8.2 I Founders si impegnano a lavorare alla realizzazione del Progetto. I Founders svolgeranno la propria attività in assoluta autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti di HF, la quale avrà un ruolo meramente di consulenza e di supporto alla realizzazione del Progetto, la cui realizzazione ed implementazione è, comunque, di esclusiva responsabilità dei Founders.

Obblighi informativi

- 8.3 I Founders si impegnano a far sì che la Società adotti adeguati sistemi di contabilità e di controllo e a fornire a HF le seguenti informazioni:
- i. su base mensile, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del bimestre di riferimento: una relazione che attesti l'andamento dello sviluppo commerciale e finanziario della Società, le disponibilità di cassa e una tabella riepilogativa che riflette il numero dei clienti della Società con le variazioni percentuali;
 - ii. su base semestrale: revisione del budget.

Solidarietà

- 8.4 Gli impegni e gli obblighi assunti dalle Parti con il presente Patto Parasociale si intenderanno pienamente validi ed efficaci anche qualora le partecipazioni nella Società da esse possedute fossero trasferite, in tutto o in parte, a proprie società veicolo; in tale eventualità, la Parte cedente si intenderà obbligata in via solidale con la propria società veicolo in relazione al corretto adempimento da parte di quest'ultima di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Patto Parasociale, fermo che la richiesta di adempimento dovrà essere preventivamente indirizzata alla società veicolo, e le altre Parti non potranno azionare i propri diritti nei confronti della Parte cedente se non trascorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione.

Esclusiva e non concorrenza

- 8.5 Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, i Founders si impegnano a prestare la loro attività, in misura non inferiore all'80% del loro tempo, esclusivamente a favore della Società, con esclusione di qualsivoglia altra attività, sia in proprio che a favore di terzi.
- 8.6 Per tutta la durata del presente Patto Parasociale, i Founders si impegnano a non svolgere né direttamente né indirettamente (in qualità di committenti, agenti, soci di altre società o tramite proprie società controllate o collegate) attività volta a replicare il modello e/o l'idea di business del Progetto nel territorio dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d'America ovvero porre in essere qualsiasi attività in concorrenza con il Progetto. I Founders dichiarano fin da ora che tale impegno di non concorrenza ha avuto ampia remunerazione prima d'ora anche attraverso la determinazione delle quote della Società di spettanza a ciascuno di loro.
- 8.7 I Founders prendono atto ed accettano che, per tutta la durata del presente Patto Parasociale, tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale sui risultati dell'attività da loro svolta e nascenti e/o comunque derivanti dall'attività prestata a favore della Società ai sensi del paragrafo 9.5 che precede, si intenderanno sin dall'origine di titolarità della Società, rinunciando sin da ora i Founders ad avanzare qualsivoglia pretesa e rivendicazione, di qualsiasi natura, in relazione agli stessi.

Founder – Osvaldo De Falco 	Founder – Giuseppe Cannavale 
H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon 	Biorfarm S.r.l. – Osvaldo De Falco 

ARTICOLO 9. DURATA

9.1 Il presente Patto Parasociale è validamente efficace e pienamente vincolante tra le Parti per un periodo di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 10. VARIE

10.1 Qualsiasi modifica al presente Patto Parasociale non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti viene invocata.

10.2 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste nel presente Patto Parasociale non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni del presente Patto Parasociale che rimarranno valide e vincolanti per le Parti.

10.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Patto Parasociale non costituisce e non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

10.4 Gli allegati formano parte integrante del presente Patto Parasociale che costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente Patto Parasociale. Nessun accordo che modifichi o estenda il presente Patto Parasociale, sarà vincolante per le Parti a meno che non sia redatto in forma scritta, sia espressamente riferito al presente Patto Parasociale e sia stipulato dalle Parti o da loro rappresentanti autorizzati. Il comportamento concludente delle Parti non potrà considerarsi quale modifica del presente Patto Parasociale.

10.5 Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente Patto Parasociale dovranno essere eseguite dalle Parti per iscritto ed inviate a mezzo di lettera raccomandata, oppure telefax oppure email confermato con lettera raccomandata, da indirizzarsi come segue:

- quanto ai Founders:

C.da Balano snc – 87067 Rossano (CS) – Tel/fax +39098364842, odf@biorfarm.com

- quanto ad HF:

Via Sile 41 – 31056 Roncade (TV), Tel./fax. +390422789666, legal@h-farm.com

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Patto Parasociale in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Patto Parasociale, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.




ARTICOLO 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

11.1 Il presente Patto Parasociale è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità con la stessa.

11.2 Qualsivoglia controversia nascente, susseguente o comunque inerente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione o l'invalidità del presente Patto Parasociale sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.

ALLEGATI

Allegato 1: Business Plan

<p>Founder – Osvaldo De Falco</p> 	<p>Founder – Giuseppe Cannavale</p> 
<p>H-FARM S.p.A. – Riccardo Donadon</p>  <p>Il Legale Rappresentante Riccardo Donadon</p>	<p>Biorfarm S.r.l. – Osvaldo De Falco</p> 